

*Loro Sede*

## NOMINA DEL REVISORE EX ART. 2477 COD. CIV.

### COMMISSIONE COLLEGIO SINDACALE REVISIONE LEGALE

Delegato: Caterina Dusi – Coordinatore: Giuliano Terenghi  
Componenti: Alessandro Alba, Lara Angelini, Caterina Andreoletti, Aniello  
Caldarese, Elisabetta Casella, Lara Castelli, Giulia Cattaneo, Alberto  
Colombini, Francesco Cupolo, Aldo Donati, Valentina Facchini, Teresa  
Federici, Alessandra Frigo, Barbara Morandi, Andrea Noris, Diego Paredi,  
Giovanni Paroli, Andrea Porter, Arianna Romele, Emanuele Ungaro

Care/i Colleghe/i,

come noto, ai sensi dell'art. 2477 cod. civ., se l'assemblea della società tenuta alla nomina del Revisore e/o dell'Organo di controllo non vi provvede, **alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.**

Il Registro delle Imprese di Brescia, come emerso da recenti interlocuzioni con i rappresentanti del nostro Ordine, sta per inviare nei prossimi giorni una specifica comunicazione a quelle società che, avendone l'obbligo, non abbiano ancora provveduto alla nomina del revisore e/o dell'organo di controllo.

L'art. 2477 cod. civ. infatti, dispone che la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) **ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.** L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Per la verifica del superamento dei limiti dimensionali – in ipotesi di esercizio coincidente con l'anno solare – il riferimento è agli **esercizi 2021 e 2022** (si veda anche il memorandum del 6 luglio 2022 elaborato da questa Commissione consultiva).

Di regola, quindi, in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2022, tenute nella scorsa primavera del 2023, le società interessate avrebbero dovuto provvedere alla nomina, potendo scegliere, ove consentito dallo statuto, se nominare solo un Revisore, incaricato della funzione di cui all'art. 2409-bis C.C., ovvero un Organo di Controllo (Sindaco Unico o Collegio Sindacale), incaricato sia della vigilanza ex art. 2403 C.C. che della revisione.

Il procedimento per le nomine d'ufficio è stato avviato e le società non ottemperanti riceveranno una diffida ad adempiere entro un termine breve, dopo di che, in caso di ulteriore omissione, sarà il Tribunale delle Imprese ad effettuare la nomina. In questo caso peraltro, al Tribunale spetterebbe anche la scelta in merito a "quale" tipologia di soggetto nominare, con la ragionevole prospettiva di nomina d'ufficio di un Sindaco Revisore (quindi con entrambe le funzioni).

Ciò posto, chi non avesse ancora provveduto alla nomina, ben potrebbe, ricorrendone i presupposti di legge e di statuto, avvalersi della proroga della convocazione dell'assemblea di bilancio nei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio,

nominando nel frattempo il Revisore / Organo di controllo **a valere sul bilancio al 31 dicembre 2023**. Infatti, ove il bilancio 2023 non fosse accompagnato dalla relazione di revisione, la delibera assembleare risulterebbe invalida e potenzialmente impugnabile per annullabilità. In attesa delle determinazioni del Conservatore di Brescia, si evidenzia peraltro che alcuni Conservatori stanno negando il deposito del bilancio 2023 in assenza della predetta relazione.

L'invito è quindi a una rapida regolarizzazione della situazione da parte delle società stesse, anche al fine di potere beneficiare a pieno dei poteri di scelta concessi dal Codice Civile.

Brescia, 03 Aprile 2024